

N. Cron.	Creditore	Crediti insinuati				Proposta di ammissione					Diff.	Note		
		Chirografo	Privilegio	Ipotecario	Predeuzione	Totale	Chirografo	Privilegio	Ipotecario	Predeuzione			Totale	
1	AVV. CRISTIANO AUGUSTO TOFANI	-	14.868,43	-	-	14.868,43	-	14.868,43	-	-	14.868,43	-	Si ammette per complessivi euro 14.868,43 al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod.civ., come da domanda, in quanto credito documentato.	
3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.432,03	14.710,77	-	-	18.142,80	3.432,03	14.710,77	-	-	18.142,80	-	Si ammette per complessivi euro 18.142,80, di cui euro 3.432,03 al chirografo ed euro 14.710,77 al privilegio ex art. 2752 cod.civ., come da domanda, in quanto credito documentato.	
4	FUTURA 2019 S.R.L.	364.281,82	-	1.073.854,49	49.798,56	1.487.934,87	-	-	-	-	-	-	Domanda annullata (sostituita, previa richiesta del legale del creditore istante, dalla domanda n. 7).	
6	LEVITICUS SPV S.R.L.	-	-	211.473,96	21.704,46	233.178,42	213.484,20	-	-	-	213.484,20	-	19.694,22	Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 2 ottobre 2023, nelle quali viene "prodotta la memoria di precisazione del credito depositata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare RGE 154/20 (doc.25), in cui le spese in questione, conteggiate in € 21.704,46, sono state richieste in predeuzione, trattandosi di spese di espropriazione di beni immobili effettuate nell'interesse comune dei creditori, che godono quindi del privilegio sul prezzo degli immobili stessi previsto dagli artt. 2770 e 2777 c.c. Come tali, in quanto funzionali alla soddisfazione di tutti i creditori, sono state riconosciute dal progetto finale di distribuzione predisposto dal delegato (doc.26), il quale ha espressamente indicato che l'importo di € 19.694,22 giacente sul conto della procedura sarebbe stato versato a Leviticus in predeuzione, quale creditore precedente e fondiario. (...) La richiesta di ammissione al passivo in predeuzione ex artt. 2770 e 2777 c.c. delle spese sostenute nella procedura esecutiva RGE 154/20 e in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 c.c. del credito derivante dall'insoluto del mutuo, trova giustificazione nella necessità per i creditori, in pendenza di una procedura esecutiva e di una procedura concorsuale, di far verificare i propri crediti in sede concorsuale. L'assegnazione disposta in sede esecutiva è infatti soltanto provvisoria, mentre necessita dell'ammissione al passivo per divenire definitiva. Non si ritiene pertanto corretto il provvedimento del Liquidatore neppure nella parte in cui, dando atto del trasferimento degli immobili in sede esecutiva, ha escluso la prelazione della Banca, attribuendo a tali crediti natura esclusivamente chirografaria. Il principio generale che prevede l'obbligo di insinuare al passivo della procedura concorsuale ogni credito al fine di ottenere il riparto, è stato ribadito dallo stesso Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 5 luglio 2023 (doc.28), nel quale, nel consentire la prosecuzione della procedura esecutiva pur in pendenza della Liquidazione Controllata vista la natura fondiaria del credito vantato da Leviticus, ha comunque evidenziato la necessità di far verificare i propri crediti nell'ambito della procedura di Liquidazione Controllata". Lo scrivente liquidatore, nel premettere che riconosce le somme originariamente vantate dal creditore istante nei confronti della sig.ra Agù Aurelia Margherita per complessivi euro 233.178,42 (importo già al netto di quanto precedentemente incassato ex art. 41 TUB per euro 264.500,00), di cui euro 211.473,96 in via privilegiata ipotecaria ed euro 21.704,46 in predeuzione, (predeuzione vantata nei confronti dell'esecuzione immobiliare 154/2020 oggi estinta); tenuto conto che: 1) con provvedimento del 5 luglio 2023 il G.E. ha rilevato che "ferma la necessità per i creditori di far verificare i propri crediti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata"; 2) con provvedimento del 24 luglio 2023 il G.E. ha dichiarato "esecutivo il progetto di distribuzione"; 3) con provvedimento del 31 luglio 2023 il G.E. "rilevato che risultano versate le somme previste nel progetto di distribuzione approvato" ha dichiarato "l'estinzione della procedura"; ciò premesso lo scrivente respinge l'ammissione di euro 21.704,46 in predeuzione poiché dette somme risultano essere state incassate a seguito del riparto dell'esecuzione 154/2020 (oggi estinta) senza presentare osservazioni in relazione al progetto di riparto che ha previsto il pagamento della predeuzione per euro 19.694,22 in luogo della somma ammessa per euro 21.704,46, nonché respinge l'ammissione di euro 211.473,96 in via privilegiata ipotecaria in quanto gli immobili a garanzia del mutuo contratto in data 14/05/2014 (trascritto in data 10/06/2014 ai nn. 4083/374 presso la Conservatoria di Saluzzo) risultano essere stati ceduti nella procedura di esecuzione R.G. 154/2020 e ammette per complessivi euro 213.484,20 (residuo credito del mutuo oltre alle somme vantate in predeuzione nell'esecuzione rimaste impagate) al chirografo.
7	FUTURA 2019 S.R.L.	375.143,02	59.301,35	1.056.662,36	-	1.491.106,73	638.716,48	59.251,54	793.088,90	-	1.491.056,92	-	49,81	Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 29 settembre 2023, si respinge l'ammissione al privilegio ex art. 2770 cod.civ. per euro 49,81 in quanto non risultano allegati i giustificativi ovvero non sono leggibili. Si respinge l'ammissione al privilegio ipotecario per euro 263.573,46 poiché garantito da immobili del sig. Boaglio Chiaffredo e si ammette al chirografo. Si ammette il resto per complessivi euro 1.227.483,46, di cui euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ., euro 793.088,90 al privilegio ipotecario ed euro 375.143,02 al chirografo. In sintesi si ammette per complessivi euro 1.491.056,92, di cui euro 793.088,90 al privilegio ipotecario, euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ. ed euro 638.716,48 al chirografo.
8	AGENZIA DELLE ENTRATE	197,15	-	-	-	197,15	-	-	-	-	-	-	197,15	Alla luce delle osservazioni presentate dal creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 25 settembre 2023, la domanda viene annullata poiché l'importo insinuato è stato saldato dal coobbligato.
10	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	-	14.596,00	-	-	14.596,00	-	14.596,00	-	-	14.596,00	-	-	Si ammette per complessivi euro 14.596,00 al privilegio ex art. 2752 u.c. cod.civ., come da domanda, in quanto credito documentato.
12	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	-	-	136.709,95	-	136.709,95	-	-	136.709,95	-	136.709,95	-	-	Si ammette per complessivi euro 136.709,95 al privilegio ipotecario, come da domanda, in quanto credito documentato.
13	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	154,46	-	-	-	154,46	154,46	-	-	-	154,46	-	-	Alla luce della mancata indicazione della natura del credito insinuato si ammette in chirografo per complessivi euro 154,46.
TOTALE		743.208,48	103.476,55	2.478.700,76	71.503,02	3.396.888,81	855.787,17	103.426,74	929.798,85	-	1.889.012,76	-	1.507.876,05	

Il liquidatore
Dott. Luca Bongioanni